



ACCORDO DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI MILANO, AREA MUSEI DEL CASTELLO, MUSEI ARCHEOLOGICI E STORICI E L' ACCADEMIA DI BELLE ARTI DI BRERA PER L'ESECUZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI SU OPERE APPARTENENTI AI MUSEI E AGLI ISTITUTI CULTURALI DEL CASTELLO SFORZESCO DI MILANO DA PARTE DI STUDENTI DELL'ACCADEMIA.

TRA

il Comune di Milano, P.IVA 01199250158, con sede in P.zza Scala 3, nella persona del Direttore dell'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici Dr. Claudio Salsi, autorizzato alla stipulazione del presente contratto ai sensi dell'Art. 71 - comma 1/D dello Statuto del Comune di Milano,

E

L'Accademia di Belle Arti di Brera, Codice Fiscale 80094690155 – C. Ministeriale MISM01000P, con sede in Via Brera 28, 20121 Milano, di seguito denominata "Accademia", rappresentata, in qualità di Direttore dell'Accademia di Brera, dal prof. Giovanni Iovane, nato a Salerno (SA) il 21/10/1959 autorizzato alla stipula della presente convenzione, ai sensi dell'art. 15, comma 1, lettera a dello Statuto dell'Accademia di Belle Arti di "Brera" Milano e dell'art. 6, comma 1 del Regolamento dell'Accademia di Belle Arti;

PREMESSO CHE:

- l'Accademia, è un'istituzione pubblica di alta cultura, sua finalità primaria è la promozione e l'organizzazione della ricerca nel settore delle arti visive, delle discipline dello spettacolo, della valorizzazione e della conservazione del patrimonio artistico, della comunicazione multimediale e della formazione attraverso le arti;
- nell' esercizio della propria autonomia sancita dal DPR 132/2003, ha facoltà di promuovere, organizzare e gestire, in collaborazione ("partnership") con soggetti terzi (siano essi privati o Istituzionali), attività di comune interesse nei settori relativi alle proprie finalità formative, così come nello spirito della Riforma, di cui la L. 508/99;
- l'Accademia ritiene tali attività un concreto accrescimento e potenziamento dell'offerta didattica e formativa proposta, in risposta alle attese ed ai principi propri della Riforma;
- l'Accademia gestisce tra i diversi corsi istituzionali il diploma accademico di II livello quinquennale a ciclo unico in Restauro e precisamente i seguenti Percorsi Formativi Professionalizzati: PFP1 (lapidei naturali e artificiali, mosaici, dipinti murali), PFP2 (supporti tessili e lignei, opere polimateriche contemporanee) e PFP5 (supporti cartacei, fotografici e pellicole);
- per una completa e corretta preparazione degli allievi della Scuola di Restauro sono previste esercitazioni pratiche: l'Accademia ritiene tali attività un concreto accrescimento e potenziamento della sua offerta didattica e formativa, in risposta alle attese ed ai principi propri della Riforma;
- I Musei e gli istituti culturali del Castello Sforzesco detengono all'interno delle proprie collezioni opere d'arte lapidee, dipinti su supporti tessili e lignei, sculture lignee e mobili, opere su supporti cartacei, fotografici e pellicole;
- alcuni materiali tra quelli conservati in deposito hanno un valore prevalentemente documentario e si adattano quindi a essere oggetto di un intervento di manutenzione ordinaria o straordinaria nell'ambito dei corsi di restauro dell'Accademia di Brera;
- con determinazione dirigenziale del Comune di Milano, Area Musei del Castello Musei Archeologici e Storici n. 4077/2022 del 23.05.2022 è stato approvato il testo della presente convenzione che regola accordi ed impegni reciproci delle parti ai fini della realizzazione



di interventi di manutenzione conservativa e/o restauro su opere d'arte lapidee, dipinti su supporti tessili e lignei, sculture lignee e mobili, opere su supporti cartacei, fotografici e pellicole.

LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto della Convenzione

1. La presente Convenzione costituisce una dichiarazione d'intenti ed un accordo avente per oggetto la realizzazione di interventi di manutenzione conservativa e/o restauro di opere d'arte lapidee, dipinti su supporti tessili e lignei, sculture lignee e mobili, opere su supporti cartacei, fotografici e pellicole di proprietà dei Musei e degli istituti culturali del Castello Sforzesco, quali esercitazioni pratiche per gli studenti della Scuola di Restauro.
2. Gli interventi saranno realizzati dagli studenti dell'Accademia iscritti al corso di diploma accademico di II livello quinquennale a ciclo unico in Restauro (PFP1, PFP2, PFP5).
3. Gli interventi, che saranno realizzati a cura e spese dell'Accademia, prevedranno la realizzazione delle operazioni che saranno concordate con il Conservatore dell'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici responsabile dell'opera selezionata, e che dovranno essere sottoposti all'approvazione della Soprintendenza competente, ove previsto dalla normativa vigente.
4. Il numero degli interventi che potranno essere eseguiti sarà concordato fra le parti annualmente, e potrà essere uguale a zero senza che nessuna delle parti possa sollevare eccezioni.

Art. 2 - Obblighi del Comune di Milano

Ai fini della realizzazione dei suddetti interventi il Comune si impegna a:

1. selezionare e mettere a disposizione dell'Accademia alcune opere d'arte lapidee, dipinti su supporti tessili e lignei, sculture lignee e mobili, opere su supporti cartacei, fotografici e pellicole da sottoporre agli interventi di manutenzione conservativa e/o restauro;
2. fornire all'Accademia tutte le informazioni e i dati d'archivio relativi alle opere in suo possesso che saranno oggetto degli interventi;
3. coprire con polizza assicurativa la giacenza delle opere presso le strutture dell'Accademia, a condizione che queste rispondano ai requisiti richiesti dalla polizza del Comune di Milano per interventi di restauro.

Art. 3 - Obblighi dell'Accademia

L'Istituzione si impegna a:

1. predisporre il progetto di intervento manutentivo e/o restauro che i Musei e gli istituti culturali del Castello in quanto titolari dei beni devono sottoporre per approvazione alla Soprintendenza competente;
2. attenersi alle prescrizioni date dalla Soprintendenza in merito agli interventi da eseguire nel documento di approvazione del progetto;
3. eseguire a propria cura e spese gli interventi manutentivi, previo rilascio dell'autorizzazione ai lavori da parte della Soprintendenza competente, in un tempo ragionevole e comunque non superiore a 9 mesi dalla consegna di ciascun manufatto, prorogabili a un massimo di 18 mesi a fronte di giustificata motivazione, e comunque non oltre il periodo di validità della convenzione, di cui all'art. 4.
4. garantire che gli spazi in cui saranno custodite le opere oggetto degli interventi rispondano a criteri di sicurezza per la conservazione e tutela delle stesse e siano pertanto allarmati;
5. garantire che gli interventi manutentivi ad opera degli studenti siano svolti in presenza e sotto la diretta e attenta supervisione da parte del docente/personale dell'Accademia, in possesso dei requisiti previsti per legge per l'esecuzione di interventi di restauro su opere d'arte lapidee, dipinti su supporti tessili e lignei, sculture lignee e mobili, opere su supporti cartacei, fotografici e pellicole;



6. comunicare alla Direzione del Museo i nominativi del personale e degli studenti che seguiranno ed eseguiranno gli interventi;
7. farsi carico del trasporto delle opere dai depositi o dagli spazi espositivi del Castello Sforzesco ai laboratori dell'Accademia a mezzo vettore dotato di capacità, mezzi e coperture assicurative idonee: con apposito verbale sottoscritto dalle parti verrà dato atto della consegna dei singoli manufatti e della riconsegna degli stessi alla conclusione degli interventi previsti;
8. consegnare alla Direzione scrivente idonea documentazione degli interventi compiuti e la relativa scheda di restauro.

Art. 4 - Decorrenza e durata

1. La presente Convenzione ha durata di 3 anni a decorrere dalla data di sottoscrizione, prorogabile di ulteriori 3.
2. È espressamente escluso il tacito rinnovo. Pertanto, alla conclusione della presente Convenzione, il proseguimento e/o il rinnovo degli accordi tra le parti è demandato ad ulteriore atto scritto che verrà all'uopo predisposto.

Art. 5 - Recesso e risoluzione consensuale della Convenzione

1. Le Parti hanno la facoltà di recedere dalla presente Convenzione ovvero di risolverla consensualmente. Il recesso deve essere esercitato mediante comunicazione scritta da trasmettere all'altra Parte con raccomandata A/R e/o PEC da inviarsi nel rispetto di un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni.
2. Il recesso o la risoluzione consensuale non hanno effetto che per l'avvenire e non incidono sulla parte di convenzione già eseguita.
3. In caso di recesso eventuali interventi avviati dovranno essere conclusi entro 6 mesi dalla comunicazione di recesso.

Art. 6 - Assicurazioni

1. L'Accademia garantisce, fin dalla sottoscrizione della presente Convenzione, che gli studenti interessati dalle attività beneficeranno di idonea copertura assicurativa per quanto concerne sia gli infortuni, sia la responsabilità civile.
2. Il Comune di Milano garantisce, fin dalla sottoscrizione della presente Convenzione, che il proprio personale coinvolto nelle attività beneficerà di idonea copertura assicurativa per quanto concerne sia gli infortuni, sia la responsabilità civile.

Art. 7 - Privacy

1. Ai sensi del D.lgs. 196/2003 e del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE/2016/679), e per le sole finalità connesse all'espletamento della presente Convenzione, le Parti acconsentono al trattamento dei dati personali.

Art. 8 - Norme finali

1. In caso di necessità, per quanto non espressamente previsto nella presente Convenzione, si applicheranno le normative vigenti, con particolare riferimento al Codice Civile in materia di contratti.
2. Qualsiasi forma di commercializzazione del "prodotto" derivante dalla presente Convenzione, dovrà essere oggetto di successivo e preciso accordo tra le parti per il quale verrà concordata disciplina "ad hoc".
3. In nessun caso e per nessun fine potrà essere utilizzato il nome e/o il simbolo dell'Accademia o del Comune di Milano senza preventiva autorizzazione scritta.
4. Ogni disposizione od attuazione contraria di uno o più articoli della presente Convenzione, verrà considerata quale grave violazione degli accordi, con i connessi riflessi di natura legale.



Art. 9 - Controversie

1. Le Parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente Convenzione.
2. Nel caso in cui non sia possibile raggiungere un accordo in via "bonaria", le Parti accettano la competenza del Foro di Milano.

Art. 10 - Imposta di bollo e registrazione

- La presente Convenzione, redatta in unica copia originale, non è soggetta ad imposta di bollo, in applicazione dell'art. 16 D.P.R. 642/1972 Tabella Allegato B).
2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 131/1986. Gli eventuali oneri di registrazione saranno a carico della Parte richiedente.

La presente Convenzione si compone di n. 4 (quattro) pagine ed è sottoscritta digitalmente.

Milano, 30 maggio 2022

Per l'Accademia di Belle Arti di Brera
Prof. Giovanni Iovane (*firmato digitalmente*)

Per il COMUNE DI MILANO
Area Musei del Castello
Musei Archeologici e Storici
Dott. Claudio Salsi (*firmato digitalmente*)

Originale sottoscritto conservato in atti presso l'Area Musei del Castello, Musei Archeologici e Storici